



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10495 del 2014, proposto da:  
M. B., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio A., con domicilio eletto presso lo  
Studio Legale P. in Roma, via C., --;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;

Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore *pro tempore*;  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma,  
via dei Portoghesi, 12;  
CINECA;

*nei confronti di*

Valentina T., non costituita in giudizio;  
Veronica Di Guida, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Della C. e Luca R.,  
con domicilio eletto presso lo Studio Legale Della Corte Srl in R., via Vittorio V., ;

*per l'annullamento*

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015, della graduatoria del 12/05/14 nella parte concernente l'abolizione del bonus maturità, dei verbali di concorso ed altri atti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 4192 del 10 settembre 2014, di accoglimento della domanda cautelare di ammissione con riserva, che dispone altresì l'integrazione del contraddittorio;

Vista la documentazione depositata dalla ricorrente il 22 ottobre 2014, recante prova dell'intervenuta integrazione del contraddittorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, che vede la ricorrente collocata in posizione non utile.

In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015; Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015; C.G.A. n.332/2015).

Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate", si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, *melius re perpensa*, il Collegio ha specificato che, "di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del "codice a barre" tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere "scambiate" con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale".

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l'ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2013/2014 l'effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l'amministrazione avesse richiesto,

con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nel caso in esame - il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria della Seconda Università di Napoli, nella parte in cui esclude parte ricorrente, con conseguenziale ammissione della stessa, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr.

T.A.R. Sardegna, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che parte ricorrente è stata ammessa in via cautelare alla frequenza del corso in argomento, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall’articolo 30, comma 2, c.p.a.

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla *in parte qua*, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l'iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)